

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – AREA SOCIOSANITARIA DI CARBONIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI UROLOGIA FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DELLA LITOTRISSIA PERCUTANEA DELLA CALCOLOSI RENALE A STAMPO.

Tra

L'ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda per la Tutela della Salute, di seguito ATS, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa, 57, codice fiscale 92005270909 e P. IVA 0093565090, per il tramite dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia con sede amministrativa in via Dalmazia, 83 nella persona del Commissario Straordinario ex art. 47 della L.R. 24/2020, Dott. Gianfranco Casu, all'uopo delegato alla stipula della presente convenzione

PREMESSO CHE

- L'ARNAS, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, necessita di prestazioni di supporto specialistico urologico presso le proprie Strutture Ospedaliere.
- La necessità di avvalersi di supporto specialistico esterno, finalizzato al trattamento della calcolosi renale a stampo complessa, è determinata dal fatto che, a causa dell'intensa attività d'urgenza per la chirurgia oncologica e per il prelievo d'organi e trapianto di rene, il personale della S.C. di Urologia non riesce a far fronte alle suddette necessità.
- Il Direttore della S.C. di Urologia, con nota prot. NP/ 2021/5030 del 01.06.2021 ha chiesto l'attivazione di una convenzione con l'ATS e più precisamente con l'ASSL di Carbonia, che annovera, tra i propri specialisti, la figura professionale richiesta in possesso di una notevole esperienza nel trattamento di questa patologia.
- Il Direttore della S.C. di Urologia, con nota prot. 19/2021 del 29.07.2021 ha rettificato la suddetta richiesta chiedendo l'acquisizione di n. 2 Dirigenti Medici specialisti in Urologia, anziché uno.
- Che l'art. 58 del vigente CCNL prevede per i Dirigenti Medici e Veterinari la possibilità di effettuare, al di fuori dell'orario di servizio, attività di consulenza presso altra Azienda, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.
- Che l'ATS ASSL Carbonia si rende disponibile, nella piena osservanza delle disposizioni in vigore in materia di incompatibilità, a fornire la collaborazione

richiesta nei casi in cui, a fronte di adeguata programmazione delle esigenze, l'attività in parola sia svolta senza pregiudizio delle proprie attività ospedaliere.

- Che pertanto, la collaborazione in parola andrà a configurare un rapporto di collaborazione non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e quindi, autorizzabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CCNL 8/6/2000, quale attività a pagamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'ATS ASSL Carbonia si rende disponibile, previa e preventiva programmazione, ad individuare in favore dell'ARNAS, i Dirigenti Medici specialisti in Urologia che effettueranno concretamente le prestazioni richieste relative al trattamento della calcolosi renale a stampo, mediante la litotrissia percutanea.

Art. 2 MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, senza pregiudizio per l'attività istituzionale.

L'attività di cui all'art. 2 potrà essere eseguita, secondo le seguenti modalità di esecuzione delle prestazioni, tramite accessi concordati tra la S.C. di Urologia della ASSL di Carbonia e la Direzione della S.C. di Urologia dell'ARNAS.

Sono previsti dieci ore mensili suddivise in due accessi per ciascun Dirigente Medico.

La cadenza degli accessi sarà concordata e condivisa con le Direzioni Aziendali, sentiti i singoli responsabili delle Strutture interessate e dandone tempestiva conoscenza (anche a mezzo email) alla Segreteria delle Direzioni Sanitarie e/o Direzioni Mediche.

La necessità dei predetti accessi verrà comunicata con congruo preavviso, ed in ogni caso la resa delle prestazioni è subordinata, di volta in volta, alle esigenze di servizio.

Art.3 TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per le suddette prestazioni, rese al di fuori dell'orario di servizio, l'ARNAS corrisponderà all'ATS ASSL Carbonia, € 60,00/ora oltre oneri di legge.

Il Direttore della Struttura dell' ATS ASSL Carbonia, che invia il personale, inoltrerà alla Direzione Medica dell'ARNAS il riepilogo mensile, predisposto dalla S.C. di Urologia, dove dovranno essere indicati, dettagliatamente, i giorni e gli orari degli accessi.

Gli uffici competenti di ARNAS provvederanno al controllo delle ore e degli accessi effettuati, sulla base del predetto foglio riepilogativo trasmesso.

Sulla base della conferma da parte di ARNAS, successiva al controllo effettuato sulla regolarità delle prestazioni eseguite, l'ATS-ASSL Carbonia provvederà ad emettere regolare fattura.

L'ARNAS si impegna a pagare le fatture ricevute e verificate entro 30 giorni dalla data della registrazione.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.1, comma 209 della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, l'ARNAS accetterà esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D. M. 55/2003, non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fattura.gov.it.

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato A al D.M. 55/2013.

I corrispettivi maturati verranno erogati da parte della ARNAS con cadenza mensile attraverso accredito sul Conto Corrente Bancario n° 429 - 70624550 intestato ATS Sassari - ASSL Carbonia, IBAN:IT76A 01015 17203 0000706245550

Il compenso affluirà all'ATS - ASSL Carbonia che provvederà ad attribuire il 95% al dipendente prestatore della consulenza di cui trattasi e, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, a trattenere il restante 5%.

Art. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ARNAS, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale, con esclusione del rinnovo tacito.

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con espresso atto scritto.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ATS ASSL Carbonia avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo, potranno apportare modifiche alle modalità di esecuzione in qualsiasi momento, previo accordo scritto.

Art. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

Nessun onere economico graverà sulla ATS - ASSL Carbonia, la quale, inoltre non assumerà alcun onere e/o responsabilità derivante da atti o fatti commessi dai professionisti nell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione, ivi compreso, l'eventuale patrocinio legale.

L'ARNAS si impegna a mettere a disposizione dei consulenti tutte le informazioni e strumentazioni necessarie all'effettuazione dell'attività, nonché a garantire una adeguata disponibilità di spazi e quant'altro necessario allo svolgimento della relativa attività.

I consulenti si impegnano ad attenersi, nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale, ai protocolli comportamentali, alle linee guida igienico - sanitarie e ai principi deontologici ed etici usualmente adottati dalle Aziende nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Si impegnano, inoltre, ad osservare il segreto professionale e a mantenere la massima riservatezza anche nel rispetto delle norme previste dal GDPR 679/2016.

Le parti, in qualità di contitolari del trattamento dati, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/45/CE (regolamento generale protezione dei dati). In particolare le parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente contratto, siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento, nei modi e con i termini di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Art. 8 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, si rinvia alle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, ed è soggetto ad imposta di bollo a totale carico dell' ARNAS G. Brotzu – Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale Cagliari 1, prot. 11521 del 12.02.2013, secondo quanto previsto dal DPR n. 642 del 1972.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n.5 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Il Commissario Straordinario
ARNAS G. Brotzu
Dott. Paolo Cannas

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente da
CANNAS PAOLO
Data: 2021.08.13 13:06:05
+02'00'

Il Commissario Straordinario
Assl Carbonia
Dott. Gianfranco Casu

CASU
GIANFRANCO
O

Firmato
digitalmente da
CASU GIANFRANCO
Data: 2021.08.09
14:06:02 +02'00'